A)Differenze Retributive personale docente per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro impone di riconoscere al personale scolastico a termine l'anzianità di servizio maturata ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato

Cass. civ., Sez. Lavoro, 7 novembre 2016, n. 22558

Massima/Principio di diritto:

La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo

La sentenza riguarda un docente assunto con ripetuti contratti annuali a tempo determinato che chiedeva la medesima progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo e le conseguenti differenze retributive. Studio Cerbone

La Cassazione afferma che la clausola 4 dell'Accordo quadro impone di riconoscere al personale scolastico a termine l'anzianità di servizio maturata ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. Devono quindi essere disapplicate le disposizioni dei CCNL che, ignorando l'anzianità, mantengono il precario sempre al trattamento economico iniziale. Studio Cerbone

la Corte precisa che il principio di parità opera indipendentemente dall'eventuale illegittimità o abuso nella reiterazione dei contratti a termine. Quindi non è necessario dimostrare l'abuso del precariato per fondare la domanda retributiva

Il punto centrale della sentenza è molto netto: il docente precario non può essere mantenuto, per tutta la durata dei diversi rapporti a termine, nella fascia stipendiale iniziale qualora abbia maturato un'anzianità che, per un docente di ruolo comparabile, determinerebbe il passaggio alla fascia retributiva successiva.

La Cassazione fonda tale conclusione sulla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, cioè sul principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Il riconoscimento riguarda dunque l'anzianità ai fini economici e la conseguente progressione stipendiale, con diritto alle relative differenze retributive.

*

Corte di cassazione Sezione IV civile (lavoro) Sentenza 28 maggio 2020, n. 10219

Massima/Principio di diritto:

"Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per

l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento".

La Corte ribadisce il diritto del personale a termine al riconoscimento dell'anzianità ai fini della stessa progressione stipendiale del personale a tempo indeterminato e affronta anche un aspetto processuale importante: la pretesa alle differenze ha natura retributiva ed è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, nn. 4 e 5, c.c. apps! avvocati

Peraltro, Cass. n. 10219/2020 richiama espressamente numerose pronunce conformi, fra cui Cass. nn. **30573/2019, 20918/2019, 19270/2019, 28635/2018, 26356/2018, 26353/2018 e 6323/2018**, a conferma della stabilità dell'indirizzo.

Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato ..." (cfr. CORTE DI CASSAZIONE , Sentenza n. 10219/2020 del 28-05-2020)

*

Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 22 novembre 2019, n. 30573°

Massima/Principio di diritto

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini della determinazione del trattamento retributivo del personale scolastico assunto con reiterati contratti a termine, occorre distinguere, secondo il criterio del cd. "petitum sostanziale", la domanda avente ad oggetto gli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 53 della l. n. 312 del 1980, previsti solo in favore di determinate categorie di docenti, da quella avente ad oggetto la progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, che, in base alla clausola 4 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, va riconosciuta anche ai dipendenti assunti a tempo determinato.